

LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Esempi di buone prassi

LUSSEMBURGO

Le informazioni sono state fornite dal Ministero della Promozione Femminile nel novembre 2000 e marzo 2003.

1.0 Legislazione e sanzioni in materia di violenza nei confronti delle donne

La dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 concernente l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne riconobbe la grande varietà delle forme di violenza fatte alle donne come violazione dei diritti dell'Uomo. E' in questa ottica che il ministero della Promozione femminile ha condotto nel 1999 una campagna nazionale contro le violenze nei confronti delle donne e delle bambine. La campagna godeva dell'alto patrocinio di S.A.R. la Granduchessa Joséphine-Charlotte e condotta in collaborazione con una trentina di associazioni femminili lussemburghesi. Lo slogan della campagna era "Finito il compromesso, contro la violenza nei confronti delle donne e delle bambine".

Questa campagna si basava principalmente su "rompere il silenzio" e sulla presa in carico delle donne e bambini che hanno subito violenze coniugali.

1.1 Lettera della legge – definizioni

Il Lussemburgo non aveva una legislazione specifica in materia di violenza nei confronti delle donne; si applicava il diritto comune.

Nella sua Dichiarazione governativa del 12.8.1999, il Governo si è impegnato ad emanare una misura legislativa che preveda l'espulsione dell'autore di violenza dal domicilio coniugale.

Un progetto di legge 4801 sulla violenza domestica che porta modifiche a

- legge 31.5.1999 sulla polizia e l'ispettorato generale della polizia
- codice penale
- codice di istruzione criminale
- nuovo codice procedura civile e
- codice civile

è stato depositato il 17.5.2001 alla Camera dei Deputati (la legge è stata approvata l'8.9.2003).

Questo progetto prevede di dotare il governo degli strumenti necessari per la raccolta di dati sul fenomeno della violenza domestica.

Tende a mettere in opera l'accordo di coalizione (1999) che prevede:

"I due partners si accordano per assicurare che, in caso di violenza nei confronti della donna nell'ambito di una ménage, non sia più la donna obbligata a lasciare il domicilio coniugale. Sarà necessario vigilare affinché chi è all'origine delle violenze si veda interdetto l'accesso al domicilio"

L'espulsione dell'autore di violenza domestica da sola non è sufficiente per realizzare i tre obiettivi che il Governo si è proposto:

- la prevenzione degli atti di violenza domestica
- la responsabilizzazione degli autori di violenza
- la presa di coscienza a livello della società della gravità e della specificità della violenza domestica.

Il progetto di legge propone un concetto globale composto da un insieme di misure strettamente legate le une alle altre:

- 1- circostanze aggravanti
- 2- espulsione dal domicilio dell'autore di violenza da parte della polizia
- 3- procedure di sentenza per direttissima
- 4- rafforzamento del ruolo delle associazioni di difesa dei diritti delle vittime
- 5- la soppressione della attenuante del "delitto d'adulterio in flagrante"
- 6- la raccolta di statistiche

1-Le circostanze aggravanti

Una condizione necessaria per l'applicazione effettiva della misura dell'espulsione è la presa di coscienza a livello della società in generale, e degli organismi giudiziari e di repressione in particolare, che la violenza domestica non è un "peccatuccio", che al contrario costituisce una categoria di violenza particolarmente grave. Visto che l'autore dell'azione violenta è spesso una persona alla quale la vittima è legata sentimentalmente, la sofferenza di quest'ultima è amplificata.

Le circostanze aggravanti si ispirano a quelle previste per offese (attacchi) volontarie all'integrità della persona dal C.P. francese (art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 del nuovo C.P. Francese)

Il progetto di legge prevede un aggravio della pena nella circostanza in cui il fatto sia stato commesso da un coniuge o convivente nei confronti di una persona, la cui particolare vulnerabilità sia dovuta alla sua età, alla sua malattia, ad una infermità, ad una deficienza fisica o psichica o al suo stato di gravidanza, imparentata o conosciuta dal suo autore, nei confronti di un ascendente legittimo o naturale o di padri o madri adottivi o nei confronti di un testimone, di una vittima o di una parte civile, sia in relazione alla sua denuncia, alla sua querela o alla sua deposizione.

Contrariamente a quello che succede in Francia sono aumentate le vittime delle seguenti persone:

- l'ex-coniuge o ex convivente
- il fratello o la sorella dell'autore
- il padre e madre legittimi, naturali o adottivi, gli ascendenti naturali o legittimi, i discendenti e i fratelli e sorelle dei coniugi, ex coniugi, conviventi o ex conviventi
- la persona che è legata al colpevole da un rapporto di subordinazione.

Queste aggravanti sono valide non solo per le violenze fisiche, come previsto in Francia, ma anche per le violenze psicologiche e sessuali, le minacce, le ingiurie, l'attentato al pudore, lo stupro, la detenzione e l'arresto arbitrario così come la violenza nel domicilio coniugale.

2-L'espulsione da parte della polizia

L'intervento della polizia in materia di violenza domestica ha un forte significato simbolico perché costituisce cronologicamente la prima reazione delle autorità pubbliche alla violenza domestica. Nel quadro della lotta contro la violenza domestica è importante rendere più efficace la responsabilità del colpevole.

Di conseguenza è stato pensato di introdurre una misura di polizia amministrativa che permette alla polizia di estromettere dal suo domicilio una persona che mette in pericolo una persona con la quale convive.

In virtù delle disposizioni pertinenti al progetto di legge, la polizia prenderà questa misura unicamente con l'autorizzazione del Procuratore dello Stato e se ci sono indizi gravi, certi che una persona si appresta a commettere una delle infrazioni penali specifiche. Prima di

farla potrà consultare uno schedario penale contenente i dati relativi agli interventi di polizia e alle querele e denunce precedenti (art. 1 del progetto di legge che tiene conto delle prescrizioni contenute nel progetto di legge n. 4735 relativo alla protezione di persone riguardo al trattamento dei dati di carattere personale).

La durata massima della misura sarà di 14 giorni.

La polizia potrà impiegare la forza per assicurare il rispetto della misura di espulsione.

Se l'espulso si introdurrà nell'abitazione violando la misura di espulsione, commette l'infrazione di violazione di domicilio, in applicazione dell'art. 439,c.2 del C.P., che ci si è proposti di modificare.

3. Le procedure per direttissima

Il progetto di legge prevede tre tipi di protezione che le vittime di violenze possono richiedere in giudizio:

- l'interdizione al ritorno conseguente alla misura di espulsione presa dalla Polizia (art.1017-1 del nuovo C.P.C.)
- l'espulsione dell'autore e l'interdizione al ritorno (art. 1017-8 del nuovo C.P.C.)
- una serie di interdizioni dopo una separazione definitiva dall'autore della vittima o a complemento di una interdizione di ritorno (art.10179 del nuovo C.P.C.) per esempio l'interdizione a frequentare certi ambienti,di prendere contatto con la vittima, ecc.

La cerchia di persone che può richiedere di beneficiare di queste misure è la stessa che beneficia della protezione di una misura di espulsione. Nello stesso tempo è più ristretta di quella delle persone la cui peculiarità è presa in considerazione nelle circostanze aggravanti: le persone anziane, handicappate, inferme senza legami di parentela con l'autore o il coniuge.

4. Il rafforzamento del ruolo delle associazioni di difesa dei diritti delle vittime

Una lotta potenziata contro la violenza domestica implica un rafforzamento del ruolo delle associazioni di difesa dei diritti delle vittime che, per la loro esperienza, i loro esperti e i loro contatti con le vittime sono dei partners indispensabili in questa materia.

Questo rafforzamento sarà assicurato da tre misure:

- la creazione delle condizioni necessarie all'adozione di un ruolo attivo delle associazioni in caso di situazioni di emergenza: collaborazione obbligatoria tra la polizia e un servizio di assistenza alle vittime della violenza domestica
- la possibilità per la vittima di farsi assistere o rappresentare da un(a) collaboratore(trice) di un servizio di assistenza alle vittime della violenza domestica
- la possibilità per le associazioni de difesa dei diritti della vittima di mettere in movimento l'opinione pubblica.

Il servizio di assistenza alle vittime della violenza domestica

Una nuova disposizione obbligherà la polizia in caso di espulsione dell'autore di violenze di avvertire della misura presa un servizio di assistenza alle vittime di violenza domestica (VD). Questo servizio avrà il compito di prendere contatto, di sua iniziativa, con la vittima per procurarle un sostegno adeguato e informarla della possibilità di sporgere querela e di domandare per direttissima altre misure di protezione adeguate.

Assistenza nella procedura per direttissima

La vittima potrà farsi assistere e anche rappresentare da un(a) collaboratore(trice) di assistenza alle vittime di VD tanto nella procedura tendente a far pronunciare una interdizione al ritorno nel domicilio consecutiva alla misura di espulsione, come in un procedura avente come obiettivo altre misure civili.

Diritto di azione collettiva per le associazioni

Come già esiste in materia di discriminazioni illegali (v. at. VI della legge del 19.7.97) è previsto di concedere a tutte le associazioni di importanza nazionale la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile in quello che concerne i fatti di VD o di violenza nei confronti di certe categorie di vittime particolarmente vulnerabili (handicappati, anziani, bambini).

5. Il delitto per “adulterio in flagranza”

Infine, il progetto di legge prevede l'abrogazione dell'art. 413 del CP che considera scusabile la morte, le ferite o percosse inferte da uno dei due coniugi sull'altro e sul complice se sorpresi in “flagranza del delitto di adulterio”. In effetti questo articolo è diventato desueto e si trova in contrasto con la filosofia del progetto di legge che condanna ogni forma di VD.

6. La raccolta di dati

Il progetto di legge prevede la raccolta di dati statistici in materia di VD

1.2 Violenze coniugali

L'accordo di coalizione (1999) prevede in materia di violenza coniugale:

“i due partners di coalizione si accordano per assicurare, in caso di violenza nei confronti della donna all'interno di un ménage, che non sia più la donna obbligata a lasciare il domicilio coniugale. Bisognerà vigilare affinché colui che è all'origine delle violenze si veda interdetto l'ingresso al domicilio.

La legislazione in vigore sarà rivista nel senso che le donne che lasceranno il domicilio per sottrarsi alla violenza coniugale non siano private dell'assegno alimentare per il fatto che è dovuto a chi abbandona in senso legale del termine il domicilio”.

Le violenze all'interno della coppia si inscrivono nel quadro del diritto comune in materia di crimini e delitti contro le persone (art.392-417 CP)

Il CP tiene conto, nel graduare le pene per violenze, di alcuni elementi:

- Grado di intenzione (premeditazione)
- Gravità delle conseguenze (malattia, invalidità, morte)
- Relazione tra l'autore e la vittima (legame di filiazione tra l'autore e la vittima)
- Qualità dell'autore o della vittima (autore con autorità sulla vittima, vittima minore)
- Modalità di esecuzione specifica dell'infrazione (sommministrazione di sostanze)

Per quello che riguardale lesioni volontarie ci si rifà all'at. 398 CP che dispone:

“chiunque avrà volontariamente procurato delle ferite o inferto percosse sarà punito con l'arresto da otto giorni a sei mesi e con un'ammenda da 26 a 100 franchi, o ad una di queste pene solamente.

In caso di premeditazione, il colpevole sarà condannato alla reclusione da un mese ad un anno e a un'ammenda da 50 a 200 franchi”.

La pena passa alla reclusione da due mesi a due anni e ad un'ammenda da 50 a 200 franchi, se le percosse o le ferite hanno causato una malattia o un'incapacità a lavorare (art. 399, c. 1). In caso di malattia incurabile o di incapacità permanente a lavorare, di perdita completa dell'uso di un organo o di mutilazione, la pena è aggravata: si tratterà della reclusione da due a cinque anni e un'ammenda da 200 a 500 franchi (art. 400, c.1).

Se le percosse o le ferite hanno causato la morte, senza intenzione, la pena sarà la reclusione da cinque a 10 anni. Quando gli atti di violenza, ma non la morte, sono stati premeditati, la pena sarà la reclusione da dieci a quindici anni (art. 401, c. 1 e 2).

Nel caso di somministrazione intenzionale di sostanze, si applicano gli art. dal 402 al 405.

I casi estremi di violenza fisica, l'omicidio e l'assassinio, sono puniti con gli artt. 393, 394 e 397 del C.P.

Secondo l'art. 393, l'omicidio *“commesso con l'intenzione di dare la morte è qualificato come omicidio volontario. Sarà punito con i lavori forzati a vita”*.

L'omicidio commesso con premeditazione costituisce un assassinio (art. 394).

L'omicidio commesso *“per mezzo di sostanze che possono dare la morte più o meno prontamente, in qualsiasi modo queste sostanze siano state usate o somministrate”* costituisce un avvelenamento. (art. 397)

L'assassinio e l'avvelenamento sono puniti con la reclusione a vita.

“Le violenze psichiche sono represses sia al titolo di percosse e ferite, sia a quello di ingiurie, sia a titolo di minacce. Secondo la Corte Superiore di Giustizia uno shock psichico costituisce una ferita, “laddove le parole percosse e ferite comprendono nella loro generalità tutti gli attentati all'integrità fisica o alla sanità di una persona e riguardano non solamente le lesioni esterne, ma anche le lesioni interne, le malattie e le stesse urbe interne” (Corte Superiore di Giustizia 13.10.1978).

Le minacce verbali danno luogo eccezionalmente a delle sanzioni. L'art. 327 del C.P. prevede ai commi 1 e 2: *“Chiunque avrà, sia verbalmente, sia con scritti anonimi o non, o con altra procedura analoga, con ordine o sotto condizione, minacciato un attentato contro le persone o le proprietà, sarà punito con una detenzione da tre mesi a due anni e ad un'ammenda da 5.000 franchi a 30.000 franchi”*.

L'art. 330 prevede: *“Le minacce fatte sia verbalmente, sia con scritti anonimi o non, o con altra procedura analoga, con ordine o sotto condizione, minacciato un attentato contro le persone o le proprietà saranno punite con la detenzione da otto giorni a tre mesi e ad un'ammenda da 2.501 franchi a 10.000 franchi.”*

Gli articoli 373 e 375 non escludono dal loro campo di applicazione le violenze sessuali nella coppia e tra conviventi. La giurisprudenza sembra d'altra parte riconoscere l'esistenza dello stupro all'interno della coppia. In un arresto del giugno 1994 la Corte d'Appello ha proclamato: *“E' attualmente ammesso che lo stupro tra coniugi sia punibile allo stesso modo di quello commesso nei confronti di una persona alla quale l'autore non è legato da un rapporto coniugale”*.

Tuttavia la giurisprudenza in materia di stupro all'interno della coppia è molto limitata.